

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione I Penale

In composizione monocratica

Nella persona del dott. Alessandro Quattrocchi

Con l'intervento del P.M. dott. Alfonsa Fiore
e con l'assistenza del Cancelliere Maria Stella Aleo
ha pronunziato e pubblicato la seguente

SENTENZA

con motivi contestuali nel procedimento penale

CONTRO

	,	nato	ad	
domicilio dichiarato				,

Libero, assente

Difeso di fiducia dall'Avv. Monica Malogioglio del foro di Agrigento

Presente

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 341 bis c.p. perché in luogo pubblico e in presenza gli più persone offendeva l'onore e il prestigio del Brig. C. BELLAVIA Giuseppe e dell'App. BUGGEA Antonio, pubblici ufficiali in servizio presso il NORM Compagnia Carabinieri di Agrigento, mentre compivano un atto del loro ufficio.

Nello specifico, sulla pubblica via, in Piazzetta Caduti di Nassariya ad Agrigento, mentre i due militari procedevano al suo controllo, pronunciava al loro espressioni del seguente tenore: "carabinieri di merda vi uccido a tutti voi ed ai vostri

N. 1648 2018 R.S. (Mod. 30) N. 1299/2016 R.G. TRIB.
N. 2800/2015 R.G.N.R.
Sentenza in data 7.11.2018
con motivazione contestuale
il of M Zol8
IL CANCELLIERE Marta Stella ALEO
Sentenza irrevocabile
il
Il Cancelliere
Estratto per l'esecuz. Al P.M.
(ex art. 28 Reg.)
il
Il Cancelliere
Scheda Casellario
il
Scheda ISTAT (N. 315)
Estratto esec. all'Uff. Rep.
Il Cancelliere
Estratto esec. alla Questura
(art. 160 TULPS)
il
Il Cancelliere
Campione Penale
nmod.3/SG
Il Cancelliere
II Cancellier

figli.., babbi, cretini, cornuti, bastardi" ed ancora sputava al loro indirizzo.

In Agrigento, il 05.06.2015

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede senza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 341 bis, co. 3, c.p.

Il difensore chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato; in subordine, perché il fatto non sussiste; in ulteriore subordine, per difetto della condizione obiettiva di punibilità; in ulteriore subordine, previa riqualificazione del fatto *sub* art. 612 c.p., dichiararsi non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità; in estremo subordine, si associa alla richiesta del P.M.; infine, l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.; in ultimo, minimo della pena e benefici di legge.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato emesso il 15.7.2016, l'imputato veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, per rispondere del reato ascrittogli in epigrafe.

All'udienza del 26.10.2016, veniva disposto un preliminare rinvio stante l'impedimento del giudice originariamente titolare del processo.

All'udienza del 6.2.2017, preliminarmente dichiarata l'assenza dell'imputato, veniva data apertura al dibattimento e, in esito all'illustrazione del tema d'accusa ad opera del P.M., venivano ammesse le prove come richieste dalle parti.

All'udienza del 24.5.2017, il difensore aderiva all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione camere penali e il Giudice rinviava, sospendendo i termini di prescrizione.

All'udienza del 29.11.2017, veniva escusso il teste Bellavia, e, con il consenso delle parti, veniva revocata l'ordinanza ammissiva delle prove nella parte relativa al teste Buggea; il difensore, inoltre, produceva lettera di scuse alle persone offese e offerta di risarcimento all'Arma dei Carabinieri.

All'udienza del 28.2.2018, veniva disposto un rinvio.

All'udienza odierna, 11.7.2018, a seguito del mutamento della persona fisica del giudicante, questo Giudice provvedeva a rinnovare la sequenza procedimentale; le parti prestavano il consenso all'utilizzazione degli atti istruttori già compiuti, sicché venivano confermati i precedenti provvedimenti istruttori e dichiarate utilizzabili le prove documentali e testimoniali già assunte; il difensore chiedeva infine un rinvio per produzione documentale.

All'udienza del 26.9.2018, l'imputato si sottoponeva all'esame e la difesa chiedeva un ulteriore rinvio per produzione documentale, che il giudice accordava sospendendo il termine di prescrizione.

All'udienza del 31.10.2018, stante il legittimo impedimento del difensore dell'imputato, veniva disposto un rinvio con sospensione del termine di prescrizione.

All'udienza odierna, 7.11.2018, la difesa produceva ricevuta di bonifico di euro 30,00 effettuato da parte dell'imputato a favore dell'Arma dei Carabinieri. Quindi, dichiarato chiuso il dibattimento e utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo, all'esito della discussione – nel corso della quale le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate – veniva pubblicata sentenza con motivazione contestuale mediante lettura.

In punto di fatto occorre premettere che l'imputato, per mezzo del proprio difensore, a titolo di simbolico risarcimento del danno arrecato ai due Carabinieri in conseguenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ha effettuato offerta reale (art. 1209 c.c.) della somma di euro 30,00 nei confronti dell'Arma dei Carabinieri, poi effettivamente pagata come attestato dal bonifico bancario prodotto dal difensore; somma parametrata alle condizioni di indigenza economica in cui versa il nucleo familiare dell'imputato e accompagnata da formali scuse (cfr. ricevuta del bonifico effettuato a favore dell'Arma dei Carabinieri della somma di euro 30,00 in data 5.11.2018 e lettera di scuse in data 21.10.2016, in atti).

In punto di diritto, occorre rilevare che l'art. 341 bis c.p., introdotto dalla L. 15.7.2009, n. 94, all'ultimo comma, prevede che "ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto".

L'estinzione del reato a seguito di risarcimento del danno era già prevista, ma in relazione a delitti che offendono interessi di una singola persona fisica, dall'art. 35, D.Lgs. 28.8.2000, n. 274, per i reati di competenza del Giudice di Pace.

Le due disposizioni citate contengono però importanti differenze.

L'estinzione dei reati di competenza del Giudice di Pace è, infatti, fondata sulla "riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento" e sulla eliminazione delle "conseguenze dannose o pericolose del reato"; l'art. 35 prevede, inoltre, che il Giudice di pace dichiari estinto il reato solo dopo aver sentito le parti e l'eventuale persona offesa (primo comma) e dopo aver valutato se "le attività risarcitorie e riparatorie [siano] idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".

L'ultimo comma dell'art. 341 *bis* c.p. prevede, invece, l'automatica estinzione del reato in presenza dell'integrale riparazione del danno, senza che debbano essere sentite le parti e la persona offesa e senza analogo spazio valutativo rimesso al giudice.

La configurazione dell'"integrale riparazione del danno" quale causa di estinzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale ha, evidentemente, lo scopo di evitare la celebrazione del processo ove l'evento dannoso sia stato integralmente ristorato dall'imputato, con il conseguente venir meno dell'interesse alla punizione della condotta oltraggiosa.

In questa ottica, in primo luogo occorre analizzare il significato del discrimine temporale indicato dalla norma per la riparazione del danno ("prima del giudizio") dal momento che,

nel caso in esame, il danno è stato risarcito, ancorché simbolicamente, quando il processo era già stato incardinato.

A tal riguardo, si potrebbe ritenere che lo strumento estintivo del reato possa operare solo ove nessuna udienza dibattimentale si sia mai tenuta, con la conseguente impossibilità di accordare effetti estintivi a condotte riparatorie effettuate dopo che il processo abbia avuto inizio con l'apertura del dibattimento.

In questo senso deporrebbe, peraltro, la giurisprudenza sviluppatasi in riferimento alla "limitrofa" fattispecie dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, c.p., che sarebbe "ravvisabile solo se l'azione diretta ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose è spontanea (oltreché efficace), cioè determinata da motivi interni all'agente e non influenzata in alcun modo da fattori esterni che operino come pressione sulla spinta psicologici" (Cass. Pen., Sez. 1, n. 40993 del 7.10.2010); per l'effetto, solo un risarcimento versato prima del giudizio può essere indice di spontanea volontà riparatoria che legittima una diminuzione della pena irrogabile.

Tuttavia, non pare, a giudizio di questo decidente, che sia possibile operare una mera trasposizione dei risultati interpretativi raggiunti in ordine alla menzionata circostanza attenuante nell'ambito della riparazione del danno di cui all'art. 341 *bis* c.p.: infatti, in quest'ultimo caso, si discorre di un effetto estintivo (e non di semplice attenuazione sanzionatoria), effetto che viene considerato dal legislatore nella sua portata meramente oggettiva senza cioè tener conto di profili psicologici-motivazionali.

Se, dunque, questa è la dimensione considerata dal legislatore, non pare che la riparazione "estintiva" di cui all'ultimo comma dell'art. 341 *bis* c.p. debba necessariamente avvenire prima dell'inizio del dibattimento, proprio perché la norma reputa irrilevante ogni profilo di "spontaneo pentimento" (che, come tale, deve logicamente collocarsi prima dell'instaurazione del processo), privilegiando, viceversa, la mera esistenza di una condotta "integralmente riparativa" da parte dell'imputato.

In questa ottica, ritiene dunque il decidente che le esigenze strutturali e di economia processuale a cui è ispirata la disposizione siano realizzate anche quando, come nel caso di specie, la proposizione del risarcimento "estintivo" avvenga nel corso del dibattimento.

D'altronde, se la stessa giurisprudenza di legittimità reputa che l'imputato sia ancora in termini per provvedere al risarcimento del danno o per presentare un'offerta reale *ex* art. 1209 c.c. anche prima dell'instaurando giudizio d'appello (Cass. Pen., Sez. 6, n. 49544



dell'11.11.2014), non vi è ragione per espropriarlo di tale facoltà riconosciutagli dalla legge già nel primo grado di giudizio, soddisfacendo evidenti esigenze di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di deflazione delle fasi di impugnazione.

In questa prospettiva, si può ragionevolmente ritenere che la proposta ristorativa veicoli un sostanziale riconoscimento dell'esistenza e della attribuibilità all'imputato della condotta di oltraggio, facendo venir meno la necessità di svolgere od esaurire l'istruzione probatoria dibattimentale che costituisce, quindi, il segmento processuale su cui direttamente incide la condotta estintiva.

Da un punto di vista sistematico, tale conclusione appare senz'altro in armonia con la ratio deflattiva insita nella disposizione, volta, cioè, ad evitare che il processo debba comunque procedere oltre con un accertamento istruttorio che si rivelerebbe sostanzialmente inutile.

Ritenuta, per le ragioni che precedono, tempestiva la condotta riparativa effettuata nel corso del dibattimento dall'odierno imputato, occorre ancora rilevare che non risulta ostativa all'estinzione del reato domandata né la circostanza che il risarcimento sia stato simbolico né quella che, proprio a cagione della simbolicità, sia stato versato all'Arma dei Carabinieri e non anche ai singoli militari oltraggiati.



Quanto al primo profilo, l'ultimo comma dell'art. 341 *bis* c.p. prevede che l'imputato provveda a riparare integralmente il danno mediante risarcimento; dunque, la riparazione, oltre che tempestiva (nei termini sopra declinati), effettiva (anche a mezzo offerta reale *ex* art. 1209 c.c.), volontaria (anche se non dettata da motivi di intima resipiscenza), deve essere integrale, laddove la valutazione dell'integralità spetta al giudice, non essendo a tal fine decisivi né gli apprezzamenti dei danneggiati né eventuali accordi transattivi e potendo comunque essere favorevolmente valutata anche un'offerta ingiustificatamente rifiutata.

Invero, va osservato che la disposizione, testualmente, riferisce l'integralità direttamente alla riparazione del danno e solo indirettamente al risarcimento, in quanto principale modalità attuativa della riparazione.

Tale dato testuale, in una prospettiva teleologicamente orientata alla finalità deflattiva che anima la disposizione, merita massima valorizzazione e porta a concludere che una riparazione integrale può anche seguire ad un risarcimento simbolico, quanto meno ove tale simbolicità sia causalmente avvinta alle disagiate condizioni patrimoniali dell'imputato e

laddove integrata da una riparazione di ordine morale quale una formale dichiarazione di scuse.

Diversamente opinando, infatti, si darebbe la stura a non superabili criticità.

In primo luogo, la potenziale illegittimità costituzionale della disposizione, sotto il profilo dell'irragionevolezza, laddove l'estinzione di tale reato fosse subordinata esclusivamente (e meramente) ad una prestazione di tipo risarcitorio patrimoniale, considerata la natura plurioffensiva della fattispecie di cui all'art. 341 *bis* c.p., in cui, accanto all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale soggetto passivo del reato vengono tutelati anche il prestigio della pubblica amministrazione e il regolare svolgimento della funzione, in alcun modo ristorati da un risarcimento esclusivamente patrimoniale.

In secondo luogo, circoscrivere l'applicazione della disposizione alle ipotesi di riparazione patrimoniale necessariamente integrale, quindi non simbolica, finirebbe inevitabilmente per discriminare gli imputati, permettendo di accedere alla causa di estinzione soltanto a coloro i quali abbiano la disponibilità economica per rifondere il danno, in evidente collisione, tra gli altri, con il fondamentale principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.).

A tali aporie è possibile (oltre che doveroso) ovviare con un'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 341 *bis* c.p. che permetta di ritenere integrale la riparazione del danno posta in essere a mezzo di un risarcimento in parte patrimoniale (incluso quello simbolico, ove le disponibilità economiche dell'imputato non gli consentano diversamente) e in parte morale, consistente in formali scuse rivolte al pubblico ufficiale oltraggiato.

Tale ultima considerazione, infatti, restituisce coerenza alla condotta riparativa con efficacia estintiva del reato di oltraggio, lesivo al contempo dell'onore e del prestigio del singolo pubblico ufficiale e della funzione pubblica, quest'ultima non potendosi ritenere in alcun modo ristorata da un mero risarcimento economico.

Il giudice, al quale in ultima istanza è rimessa la valutazione dell'interezza del ristoro, può dunque positivamente considerare, ai fini dell'estinzione del reato, una condotta riparativa siffatta, come quella ricorrente nel caso in esame, tenendo in debita considerazione la situazione di indigenza economica in cui versa l'imputato (trattasi di un giovane padre di famiglia con moglie e due figli minorenni, assegnatario di unità immobiliare dell'edilizia residenziale pubblica, ammesso al patrocinio a Spese dello stato per non i abbienti, in seno alla cui istanza di ammissione ha dichiarato un reddito



complessivo annuo dell'intero nucleo familiare pari a euro 6.000,00) e apprezzando favorevolmente le scuse formali indirizzate ai pubblici ufficiali oltraggiati.

Sotto il diverso profilo che il risarcimento sia stato offerto direttamente all'ente pubblico di appartenenza, l'Arma dei Carabinieri, e non anche ai due pubblici ufficiali direttamente attinti dalla condotta oltraggiosa, va rilevato che, sebbene la disposizione utilizzi a tal fine una congiunzione correlativa ("sia... sia..."), in realtà appare più corretto ritenere che l'uso di un simile sintagma non imponga in ogni caso la correlazione tra i due elementi (pubblici ufficiali e ente di appartenenza con conseguente obbligo risarcitorio a favore di ambedue), quanto, piuttosto, la verifica in ordine alle caratteristiche della condotta oltraggiosa posta in essere per apprezzare se l'oltraggio si sia riverberato principalmente sui singoli agenti ovvero nei confronti dell'istituzione di appartenenza.

Nel caso che ci occupa, ed alla luce delle considerazioni che precedono, appare in primo luogo rilevante la condotta processuale dei due Carabinieri, che non hanno ritenuto di costituirsi parte civile e, quindi, il difetto di ogni concreto interesse in ordine alla proposta di risarcimento del danno.

In secondo luogo, proprio in ragione della simbolicità del risarcimento offerto per le ragioni suesposte, esso non poteva che essere offerto all'ente di appartenenza e non ai singoli pubblici ufficiali.

A questi ultimi, a titolo di ristoro morale, l'imputato ha offerto le proprie formali scuse, in tal modo ossequiando la *ratio* della causa di estinzione laddove estende la condotta riparatoria tanto a beneficio dei pubblici ufficiali direttamente oltraggiati quanto dell'istituzione di riferimento.

In definitiva, operando la causa di estinzione in maniera oggettiva e quindi anche a prescindere dalla volontà delle persone offese dal reato, stimandosi congrua la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato, va pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 341 *bis*, co. 3, c.p..

P.Q.M.

Visti gli articoli 341 bis, co. 3, c.p., 531 c.p.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato ascrittogli perché estinto per avvenuta riparazione integrale del danno.

Agrigento, 7.11.2018

MOTIVAZIONE CONTESTUALO
AGRICONTO, OT 11 2018
IL CANCEDITERE
Maria SIGNIALEO

Il Giudice

Alessandro Quattrocchi